

IN PRIMO PIANO

◆ **Proposte a confronto dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha in parte modificato il testo di riforma del '97**

◆ **A destra chiedono di ripresentare la legge. Il Ppi chiede una pausa di riflessione. Oliveri, ds: «Non disperdere il lavoro svolto»**

◆ **Il leader del Polo: pronunciamento politico. Pellegrino: «Una decisione in linea con le precedenti pronunce della Corte»**

Si cerca una via d'uscita legislativa per il 513

E Berlusconi tuona: «Dalla sentenza un colpo alle garanzie dei cittadini»

ROMA Mentre si moltiplicano i commenti sulla sentenza dell'Alta Corte sull'articolo 513, molti parlamentari già pensano a come ripresentare l'indirizzo sancito dalla legge del '97. È una via giusta? Per alcuni sì. Per altri, in questo modo, si potrebbe innescare un conflitto improprio tra Consulta e Parlamento. Il dibattito, comunque, rimane molto vivo.

I popolari, ad esempio, hanno chiesto una pausa di riflessione e un accantonamento del disegno di legge sui collaboratori di giustizia all'esame in Senato, ritenendolo strettamente legato alla disciplina dell'articolo 513. «Un contrasto così forte tra Parlamento e

Cassazione e perde l'ultima occasione per cambiare tutte le sentenze che dal '92 al '95 avevano affossato il processo. La situazione è tanto pericolosa perché ci troviamo privi della possibilità di celebrare un processo credibile per cui il Parlamento non ha altra scelta che insistere e ribadire la propria decisione».

Altre proposte di ripristino vengono da un gruppo di deputati di An, tra gli altri Fragalà, Lo Presti, Siemeone e Cola, i quali sostengono che la Corte «non si è limitata ad esprimere un parere sulla legittimità del 513 ma lo ha sostanzialmente riscritto, sostituendosi al potere legislativo».

Perciò i parlamentari chiedono al presidente della Camera Violante di sollevare il conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale contro la Corte stessa che così si troverà nella doppia veste di giudice e parte.

Più pacato, rispetto a molti altri



Il Palazzo della Consulta a Roma, sede della Corte Costituzionale

Ansa

suoi colleghi, il senatore dei Ds Giovanni Pellegrino, presidente della commissione Stragi: «Non ho trovato sorprendente la decisione della Corte che mi sembra in linea con le precedenti pronunce di incostituzionalità di norme regolatrici del nuovo processo pena-

le. Evidentemente la Corte ritiene che un impianto rigidamente accusatorio del processo penale non sia in linea con i principi costituzionali. Personalmente direi con l'architettura costituzionale della nostra giurisdizione penale. A questo punto strapparsi le vesti

dibattimentale per l'imputato che abbia precedentemente reso dichiarazioni nei confronti di altri soggetti nello stesso procedimento o in procedimenti connessi o collegati, pena la reclusione da 2 a 5 anni. Tutto ciò previo avvertimento della facoltà di non respon-

dere, e comunque salvaguardando la libertà di non dichiarare».

Chi, anche a distanza di tempo, continua a tenere alto il livello della polemica è il leader del Polo, Silvio Berlusconi: la sentenza della Consulta sul 513, a suo giudizio, «è stata un colpo grave alle garanzie dei cittadini. I cittadini possono ben capire cosa significa poter essere accusati da qualcuno di fronte al Pm in una stanza chiusa senza che ci sia una presenza della difesa, e che poi questa accusa possa contare nel processo senza che per l'accusato ci sia la possibilità di controdedurre, di controinterrogare l'accusatore. Mi sembra che non ci voglia grande competenza giuridica per capire che si è dato un grave colpo ai diritti di difesa dei cittadini, i quali ancora una volta hanno molti meno diritti in tema di libertà rispetto agli altri cittadini europei». Quindi? Quella della Consulta, secondo Berlusconi, sarebbe una «sentenza politica, contro il Parlamento, emanata da un organo che non è più, come dovrebbe essere, di garanzia dei cittadini ma un organo politico».

Testo unico Antimafia, al via la commissione

ROMA Si insedia oggi, presso il ministero di Grazia e Giustizia, la commissione incaricata di stendere un testo unico delle norme in materia di lotta alla criminalità organizzata. Lo ha reso noto ieri lo stesso ministro della giustizia Olivero Diliberto, conversando con i giornalisti a Montecitorio. Già nei giorni scorsi il guardasigilli aveva incontrato tra l'altro, il procuratore nazionale antimafia Piero Luigi Vigna, quello di Palermo Giancarlo Caselli, e il presidente della commissione antimafia Ottaviano Del Turco. Al termine degli incontri lo stesso Diliberto aveva affermato che la lotta alla mafia era una delle priorità della sua attività di ministro della giustizia.

Intanto, è stata fissata per il 17 novembre in commissione Antimafia un vertice sul carcere duro per i mafiosi. In particolare, il comitato «pentiti» discuterà i due documenti elaborati dal coordinatore Giacalone (Ppi), rispettivamente sul 41 bis e sulla telefonia mobile: nel primo si propone di stendere le misure carcerarie particolari anche ai reati che vanno dal terrorismo al narcotraffico, nel secondo si chiede di oscurare le frequenze dei cellulari Tacs e Gsm nell'area degli istituti penitenziari.

L'INTERVISTA

«Le decisioni della Consulta vanno rispettate»

Folena: Diliberto promuova un tavolo per riformare i processi

NINNI ANDRIOLO

ROMA «Le decisioni della Consulta vanno rispettate. No, quella sentenza non rappresenta uno schiaffo al Parlamento». Pietro Folena va controcorrente rispetto ai suoi colleghi (Ds compresi) che criticano duramente il pronunciamento della Corte costituzionale sull'articolo 513. «Bisogna evitare un rischio...», ripete mentre passeggiava per il Transatlantico. Da pochi minuti la Camera ha bocciato l'istituzione della commissione d'inchiesta su Tangentopoli e Folena è visibilmente soddisfatto anche perché, dice, «si è dimostrata la capacità di tenuta della maggioranza in un passaggio parlamentare importante».

Allora, quale rischio bisogna evitare?

«Bisogna respingere l'idea che si sia giocata una partita. Con la magistratura che diceva "no" al 513 perché favoriva la criminalità e con il Parlamento e la sinistra che diceva "sì" al 513 perché favoriva le garanzie».

Una partita vinta dai magistrati, è stato detto...

«Rifiuto l'idea del match che doveva portare alla vittoria dell'una o dell'altra parte. L'interpretazione che è stata fornita della sentenza della Corte è unilaterale e deformante. La Consulta difende il principio che stava alla base della riforma del 513 votata dal Parlamento».

Quale?

«L'idea che le Camere dovessero intervenire per modificare una mozione di una parte. Una par-

te della magistratura chiedeva il ritorno puro e semplice al testo originario del 513. E questo la Corte costituzionale non lo ha consentito. C'è da dire che è stato un errore per la sinistra non avvertire per tempo l'ingiustizia che diventassero elementi di prova nel processo dichiarazioni rese in fase preliminare e non confermate in aula. Una ingiustizia che si ripercuoteva sui cittadini più indifesi, sui tanti processi che sfuggono ai riflettori e quindi al controllo».

Si, ma la Consulta ha onoramente bocciato la dispersione delle prove consentita dalla riforma del 513. Una bocciatura non da poco per il Parlamento.

«Ecco quello era il punto che le camere non avevano risolto. Il fatto che ciò che viene raccolto nella fase preliminare può essere disperso se le accuse non vengono confermate in aula. La Corte costituzionale ha sancito invece che quel materiale può diventare oggetto di contestazione nel processo. Si è trattato

di un intervento correttivo».

C'è chi lo interpreta come un intervento che torna a collocare l'accusa su un piano diverso rispetto alla difesa.

«Credo che il problema della diseguaglianza tra accusa e difesa esista. Non tanto in relazione a questa sentenza. Il problema è quello che esiste in un processo molto slabbrato, senza un centro. Dobbiamo ascoltare le preoccupazioni che vengono dagli avvocati, ma soprattutto dobbiamo costruire un tavolo di dialogo con magistratura, avvocatura, maggioranza e opposizione: potrebbe fare senso lo stesso Diliberto».

Con quale obiettivo?

«L'obiettivo è quello di riprendere un discorso sulla riforma del processo penale: questa non può andare avanti per spizzichi

e bocconi. L'articolo 513 è stato riformato ma poi è diventato una bandierina su cui tutti si sono divisi. L'articolo 192 sui riscontri ai pentiti rischia di fare una fine analoga. In questo momento è importante avviare un tavolo per la riforma del Codice di procedura penale che rimetta al centro il dibattimento e i riti alternativi riducendo l'enfasi che si è incentrata sulla fase preliminare».

Il dibattimento come fase centrale del processo, quindi?

«Sì. Per il fatto che i processi non si fan- no e la macchina della giustizia stenta a mettersi in moto si è generata nell'opinione pubblica la convinzione che la fase preliminare coincide con il vero giudizio. Occorre invece intervenire per far sì che il dibattimento diventi il cuore del pro-



Moneforte/Ansa

cesso. Insomma non ci si può riconoscere in nessuno dei partiti che sembrano profilarsi. C'è una vera maggioranza garantita? Allora vediamo come il processo penale può essere riformato senza mettere a discapito l'accertamento della verità».

Ma nella maggioranza c'è già chi propone di ripresentare in Parlamento il testo del 513 bocciato dalla Consulta. Il popolare Gargani propone addirittura di accantonare il disegno di legge sui pentiti in discussione al Senato.

«Anche in questo caso vale l'invito al dialogo che ho fatto in precedenza. Fermo restando le iniziative parlamentari che potranno essere avanzate in questi giorni, c'è da dire che sarebbe necessario prospettare un inter-

SEGUE DALLA PRIMA

UNA INVASIONE

È bene ricordare che, con il nuovo Codice di procedura penale si era voluto affermare il passaggio dal principio di autorità al principio dialettico per il quale la formazione della prova è prerogativa delle parti, controllata da un giudice terzo. Questa scelta nasceva dal convincimento che oralità, pubblicità e contraddittorio sono metodi in grado di procurare la migliore ricostruzione oggettiva dei fatti, che costituisce il vero valore del processo, e non già l'interesse di una parte. Questo principio è stato già vulnerato dalla Corte Costituzionale nel 1992, quando si affermò che l'oralità, assunta a principio ispiratore del nuovo sistema non è «il veicolo esclusivo della formazione della prova nel dibattimento perché il fine primario e ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità». Ciò significava, per la Corte, che il contraddittorio era relegato a mera formalità di acquisizione probatoria e che in caso di conflitto tra contraddittorio e ricerca della verità, questa andava comunque accertata non con il metodo dialettico ma con quello autoritario. È evidente però che se la verità del processo è privata del contraddittorio, non rimane che l'ipotesi d'accusa, non più verificata, ma solamente ricercata. Insomma si ritorna all'interno di un sistema inquisitorio e addirittura

si potrebbe affermare che proprio questo discrimine segni il passaggio da uno Stato di diritto ad uno Stato etico.

Se è certo, come la Corte ha sostenuto, che il fine del processo è la ricerca della verità, non può però essere consentito affermare che la verità sostanziale debba essere accertata con qualsiasi mezzo. La verità nel processo non può essere il risultato di un confronto dialettico nel rispetto delle regole. Ma se le regole (tra le quali il 513) non sono fondate su un equilibrio tra le parti e negano il contraddittorio nella formazione della prova, la verità accertata sarà solo una verità di parte.

Al di là di tutte le argomentazioni che sono poste a fondamento dell'utilizzazione delle dichiarazioni raccolte in sede di indagini preliminari dagli inquirenti, va ricordato che l'articolo 513, raccogliendo anche principi imposti da trattati internazionali, si limita a fissare l'obbligo di raccogliere la prova in presenza del difensore dell'accusato al fine di consentire il controinterrogatorio dell'accusatore. Non mi sembra si tratti di una pretesa stravagante! Ed allora la domanda che ci si deve porre è: perché mai non si riesce a introdurre i principi di oralità, pubblicità e parità tra le parti, e cioè il sistema accusatorio, malgrado una decisa e chiara volontà del Parlamento in questa direzione?

In realtà l'intervento della Corte Costituzionale non è che l'ultimo di una lunga serie che ha fatto demolire l'impianto accusatorio del nuovo processo penale. Tuttavia appare difficile, in termini generali, rinvenire nella nostra

Carta Costituzionale enunciati che condannano il nostro paese a convivere perennemente con un sistema inquisitorio. Ed infatti non esiste alcuna disposizione costituzionale che vincoli il sistema processuale ai principi dell'inquisizione. Si apre, quindi, un secondo problema. Da lungo tempo la Consulta interviene con provvedimenti non solo di rigetto o di accoglimento ma interpretativi o addirittura «addittivi». La Corte, non ha sempre contenuto i suoi interventi negli argini propri del giudizio di costituzionalità della legge e delineando sempre più incisivamente indirizzi di politica del diritto, ha fissato, assai spesso correttamente, gli argini entro cui il legislatore deve operare per non incorrere nella violazione di principi costituzionali.

A lungo andare, però, questi argini sono divenuti sempre più sfumati e di difficile individuazione per cui, ed è il caso della sentenza sul 513, il contrasto Parlamento-Consulta sembra aprirsi a scelte di politica del diritto relative al tipo di modello processuale da adottare, piuttosto che all'esclusivo vaglio di costituzionalità delle norme. Fin quando non sarà modificata la Costituzione e al Parlamento che appartiene la scelta legislativa, peraltro già effettuata e confermata, per il sistema accusatorio. Gustav Radbruch a inizio secolo osservava che «il diritto penale ha perduto la sua buona coscienza», compito del Parlamento è quindi ritrovarla e definire una politica del diritto che, nel rispetto del dettato costituzionale, riaffermi il modello del processo accusatorio nel quale sono conciliati i valori di verità e di garanzia.

GUIDO CALVI

NO, LA CORTE HA RAGIONE

Non si tratta di semo dei poi: lo si è detto e lo si è scritto. I lavori parlamentari, preparatori di quella legge, sono pieni di riferimenti critici alla Corte Costituzionale. Si poteva discutere su quale potesse essere la strada che la Corte avrebbe scelto, più o meno ambigua, più o meno coraggiosa, ma non vi era dubbio alcuno che quella modifica legislativa andava contro un orientamento consolidato dei giudici delle leggi. Si preferì, allora, la strada della controposizione frontale, quasi che si trattasse di regolare dei conti e non di disciplinare uno dei modi più delicati del processo penale. L'Associazione Nazionale Magistrati e l'Unione delle Camere Penali formularono congiuntamente una proposta, intesa proprio a risolvere i gravi dubbi di costituzionalità delle modifiche allora in discussione in Parlamento. Le reazioni di gran parte dei settori politici e dell'avvocatura furono violente e si volle approvare subito un testo che faceva acqua da tutte le parti.

Quello che è successo non è un incidente di percorso. È la manifestazione della insostenibilità di un modo di accostarsi ai temi della giustizia, basato su interventi settoriali e privi di sistematicità, individuati solo per sollecitazioni contingenti e affrontati con fastidio per qualunque opinione dissenziente.

Si chiosa che chi, come me, era contrario alla modifica approvata dal Parlamento, «si muoveva proprio dall'affermazione della centralità del con-

traddittorio nel processo penale». Solo rozza semplificazione polemica può far dimenticare questo punto di partenza. La soluzione che il legislatore del '97 aveva escogitato lasciava la scelta sull'utilizzazione delle dichiarazioni delle indagini preliminari esclusivamente all'imputato che le aveva rese. Bastava un suo rifiuto, immotivato e non sottoponibile ad alcun controllo, perché una fonte di prova fosse sottratta definitivamente al giudice e alle parti. Questo non ha niente a che vedere con la tutela del contraddittorio. Anzi, è l'esatto opposto del contraddittorio.

In tutti i Paesi che praticano il processo orale, l'intera struttura del rito è finalizzata a far sì che tutti coloro che hanno informazioni utili si sottopongano all'esame e al controesame. Il diritto al silenzio dell'imputato è disciplinato in materia tale da garantire questo risultato. Il giudice e il pubblico ministero dispongono di strumenti, anche molto forti, per far sì che il contraddittorio si realizzi e sia condotto in maniera corretta. Nulla di tutto questo invece previsto nel codice del 1989. Ciò è avvenuto perché non si è saputo resistere alle pressioni di lobbies, che credono ancora che il garantismo sia necessariamente in contrasto con l'efficienza e che pensano che un processo corretto sia quello che accumula garanzie, senza preoccuparsi della loro coerenza sistematica. È dunque vero che la sentenza della Corte Costituzionale ha disvelato l'incoerenza del processo accusatorio italiano. Questa incoerenza non deriva però dalle decisioni della Corte, ma dalla mancanza di coraggio nel perseguire fino in fondo la strada del processo accusatorio. La soluzione che la Corte ha individuato (stretta nei limiti del giudizio di costituzionalità) è certamente insoddisfaccen-

te: lascia aperti molti problemi e altri, di nuovi, ne indica. Essa però ha posto rimedio a una situazione insostenibile. Occorre ora ripartire, nell'alveo segnato dalla Corte, per assicurare che il contraddittorio abbia effettivamente luogo. Molto può essere fatto, se ci si accosta al problema con la consapevolezza della sua complessità e delicatezza e se si è disposti a confrontarsi, senza cercare vittorie. Provo a indicare alcuni temi su cui è possibile intervenire rapidamente e che vanno nel senso di ridurre drasticamente l'area in cui potrà avvenire che sia data lettura di atti, senza un vero contraddittorio.

Innanzitutto va regolato in maniera più chiara (e ristretta) il caso in cui si debba applicare la disciplina dell'imputato di reato collegato, rispetto a quella del testimone. In secondo luogo, va rapidamente discussa la normativa sui collaboratori (i cosiddetti pentiti), di modo che sia possibile sanzionare il rifiuto di rispondere. In una prospettiva più ampia, occorre riconsiderare dalle fondamenta il diritto al silenzio. È ovvio che non può essere in nessun modo violato il principio fondamentale secondo cui nessuno può essere obbligato a deporre contro di sé. Vi sono però molti spazi per una discussione civile sui limiti e soprattutto sui modi di esercizio di questo diritto. Non cerchiamo ancora divisioni con l'accetta. La piena attuazione del principio del contraddittorio (e, aggiunto, del contraddittorio «orale») è un traguardo comune. Non è facile realizzarlo; comporta rinunce a metodi consolidati di lavoro, a semplificazioni e anche a privilegi. Ma, lo ripeto, è un traguardo comune.

GIOVANNI SALVI
Membro del Direttivo Centrale Anm

